



**COMUNE DI MONTANARO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

DETERMINAZIONE

**DISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL
Settore Finanziario**

U.O. Risorse Umane e Commercio

N. 125 del 23/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Firmato digitalmente
(Amatuzzo Alessandra)

UFFICIO SEGRETERIA

**REGISTRO GENERALE
delle
DETERMINAZIONI**

N. 342

Del 23/09/2025

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025".

Settore Finanziario - determinazione n. 125 del 23/09/2025

OGGETTO: ART. 79 CCNL 16.11.2022 “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 6 in data 15/03/2025 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, di pertinenza del servizio intestato;

Visto l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 18.8.2000 n. 627, che, con la lettera e), attribuisce ai dirigenti responsabili dei servizi, gli atti di amministrazione e gestione del personale;

Premesso che:

- con delibera del C.C. n. 32 del 25/09/2024, così come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 18/12/2024, l'Amministrazione procedeva ad aggiornare ed approvare il DUP-Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione n. 54 del 18/12/2024 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 2025/2027;
- con deliberazione di G.C. n. 178 del 23/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 26/03/2025 è stato approvato il piano performance anno 2025;
- con delibera del G. C. n. 53 del 16/04/2025 è stato approvato il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027;

Verificato che:

- il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- il fondo risorse decentrate dall'anno 2025 è disciplinato dall'art 79 del CCNL 2019/2021.

Dato atto che, le risorse del fondo risorse decentrate risultano suddivise in:

- A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza, stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della «*eventualità e variabilità*» e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, rapportate al part time solo se il part time è originario (CFL ARAN 223);

Preso atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Evidenziato che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”*;

Considerato altresì che con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *“Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio”*.

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014 (decurtazione consolidata);
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il*

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'[articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#), non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'[articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziali p.e.o.);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

- art 79, comma 3 del Ccnl 16.11.2022 – incremento del fondo nonché del *budget* delle posizioni organizzative/elevate qualificazioni, fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- incremento di cui all'art 8, comma 3 del D.L. 13/2023;

Preso atto che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e tra queste rilevano presso il Comune di Montanaro:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa/ elevata qualificazione;
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;

Evidenziato che la RGS, con circolari n. 18/2021, n. 25/2022 e 8/2023, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Considerato che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e se ne darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 1.801,27;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emessi al 31/12/2025, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è **inferiore** (22,78 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (25 unità rapportate alla percentuale di part time);

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 *non può essere adeguato in aumento*, come rappresentato nella tabella di calcolo dell'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, di seguito riportata:

LIMITE 2016	166.833,24
Fondo Risorse Decentrate 2018	98.795,88
Budget p.o. 2018	47.250,00
totale 2018	146.045,88
n. dipendenti 31/12/2018 totali	25,00
n. dipendenti 31/12/2018 solo indeterminato	25,00
QMP - Quota Media Procapite	5.841,84

ANNO DI VERIFICA - 2025 -solo dipendenti tempo INDETERMINATO		
NUMERO CEDOLINI EMESSI	CEDOLINI	valore
A TEMPO PIENO	265,33	265,33
TOTALE CEDOLINI / UNITA' (diviso 12 mensilità)		22,65
Δ (differenziale dotazione)	- 2,348	
ADEGUAMENTO 2025	-13.716,64	
LIMITE 2016 ADEGUATO	166.833,24	

Riscontrato che il limite rimane pertanto determinato nel suo originario importo di € 166.833,24, come da prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
	ANNO 2016	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI		106.935,30
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010	-	1.801,27
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO		-
TOTALE LORDO		105.134,03
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		6.070,42
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	-	6.070,42
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A 0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO/EQ ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		47.373,36
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA		12.607,21
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - FONDO STRAORDINARIO		7.789,06
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA		166.833,24
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019	-	
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019		166.833,24
DECURTAZIONE DA OPERARE		

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è quantificato in € 166.833,24;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2025 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione

PARTE STABILE

- Art. 79, comma 1:
 - **lettera a):**
 - importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 91.201,48;
 - risorse stabili (art. 67, comma 2):

- lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 2.163,20;
- lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 1.749,03
- lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità € 1.002,04;
- lett. d) somme riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. 165/200 € 0;
- lett. e) importi stabili necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, €0
- lett. h) incremento per aumento delle dotazioni organiche €0;
- lett. g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi del lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare € 0;
- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Importo pari ad € 2.112,50;
- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € 0;
- **lettera d):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per € 1.886,30;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale, calcolato in base al personale in servizio alla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € 2.249,80, rapportato al part time solo se il part time è originario (CFL ARAN 223);

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025, parte stabile, ammonta ad € 102.364,35;

PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art 79:

comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997, € 0;
- art. 67, comma 3, lett. b), quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011- € 0;
- art. 67, comma 3, lett. c) specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: € 0;
 - incentivi per funzioni tecniche, art. 45 D.lgs 36/2023: € 12.339,61;
 - incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: € 5.219,53;
 - compensi Istat € 0;
- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente € 0;

- art. 67, comma 3, lett. f): risorse di cui all'art 54 del Ccnl 14.09.2000 (messi notificatori) €0;
- art. 67, comma 3, lett. k): risorse variabili aggiuntive a seguito di trasferimenti di personale, limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento € 0;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 115 del 06/08/2025, ad oggetto “Fondo risorse decentrate per l'anno 2025. Indirizzi per la costituzione e direttive per la contrattazione decentrata”, di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997, € 4.126,40;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, € 0;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi cds), € 0;
- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € 970,34. Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- art. 8, comma 3, D.L. 13/2023, € 1.286,65 a titolo di incremento dell'importo pari al 2% della parte stabile del fondo 2016 per enti beneficiari di fondi PNRR che rispettino i requisiti di cui al comma 4 dello stesso articolo 8;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, € 0 (art. 80 comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario, € 399,43 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2025 - parte variabile - ammonta ad € 24.341,95;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 126.706,30, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2025”, Allegato A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS.

	ANNO 2016	ANNO 2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	106.935,30	126.706,30
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 1.801,27	- 1.801,27
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARIAZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-	-
TOTALE LORDO	105.134,03	124.905,03
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	6.070,42	30.376,39
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)		
TOTALE VOCI ESCLUSE	- 6.070,42	- 30.376,39
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI IMPUTATE A BILANCIO	47.373,36	51.797,37
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO/EQ ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		- 420,97
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)		
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE, POSIZIONE E RISULTATO) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA	12.607,21	12.870,97
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL	-	-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE		-
FONDO STRAORDINARIO	7.789,06	7.789,06
TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA	166.833,24	166.565,07
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 DI 34/2019	-	
LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019	166.833,24	
DECURTAZIONE DA OPERARE		

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

Descrizione	Importo
Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021)	€ 52.342,69
Differenziali stipendiali art 14 CCNL 2019/21	
Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004)	€ 11.753,34
Indennità educatori asili nido (art. 37 c.1 CCNL 06/07/1995 e art. 31 c. 7 CCNL 14/09/2000	
Art. 80, comma 2 lett. j) CCNL 2019/2021	
Differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili (per nuove progressioni)	€ 13.574,99
Totale utilizzi vincolati	€ 77.671,02

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 52.342,69 di cui € 17.559,14 risultano avere utilizzo destinato, come evidenziato nel seguente prospetto riassuntivo:

Descrizione	Importo
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	124.905,03
Totale utilizzi vincolati	77.671,02
Art. 80, comma 2 lett. j) CCNL 2019/2021 Differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili (per nuove progressioni)	13.574,99
RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	60.809,01
Di cui risorse destinate:	
Incentivi funzioni tecniche	€ 12.339,61
Incentivi IMU/TARI	€ 5.219,53
Censimento Istat	€ -
Totale risorse da distribuire istituti vari in sede di contrattazione e performace organizzativa e individuale	€ 43.249,87

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2023/2025 sottoscritto in data 24/11/2023;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 241/1990;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di dare atto che non è possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019, che rimane determinato in € 166.833,24, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;
- 3) di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate da destinare nell'anno 2025 agli utilizzi previsti di cui all'art. 80 del CCNL 16/11/2022, per un importo complessivo di € 126.706,30 di cui:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Risorse Stabili	€ 102.364,35
Risorse Variabili	€ 24.341,95
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 126.706,30

così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A), permanentemente decurtato di una quota pari a Euro 1.801,27, come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

- 4) di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2025, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 5) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2025 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2025 afferenti alla spesa del personale;
- 6) di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Descrizione	Importo
Progressione economica anni precedenti ("differenziale stipendiale" ex art. 78 c. 3 lett. b) del CCNL 2019/2021)	€ 52.342,69
Differenziali stipendiali art 14 CCNL 2019/21	
Indennità di comparto quota carico fondo (art. 33 c. 4 lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004)	€ 11.753,34
Indennità educatori asili nido (art. 37 c.1 CCNL 06/07/1995 e art. 31 c. 7 CCNL 14/09/2000	
Art. 80, comma 2 lett. j) CCNL 2019/2021 Differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili (per nuove progressioni)	€ 13.574,99
Totale utilizzi vincolati	€ 77.671,02

- 7) di dare atto che risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 60.809,01, di cui € 17.559,14 risultano avere utilizzo destinato, come evidenziato nel seguente prospetto riassuntivo:

Descrizione	Importo
TOTALE FONDO UTILIZZABILE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	124.905,03
Totale utilizzi vincolati	77.671,02
Art. 80, comma 2 lett. j) CCNL 2019/2021 Differenziali stipendiali, finanziati con risorse stabili (per nuove progressioni)	13.574,99
RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE	60.809,01
Di cui risorse destinate:	
Incentivi funzioni tecniche	€ 12.339,61
Incentivi IMU/TARI	€ 5.219,53
Censimento Istat	€ -
Totale risorse da distribuire istituti vari in sede di contrattazione e performace organizzativa e individuale	€ 43.249,87

- 8) di prendere atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

- 9) di dare atto che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025 e i relativi oneri riflessi trovano disponibilità nei seguenti capitoli del Bilancio 2025/2027 gestione competenza 2025:
Cap. 780.6.1 "fondo miglioramento servizi" (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101);
Cap. 780.6.2 "oneri fondo miglioramento servizi" (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101);
Cap. 840.4.1 "irap su fondo miglioramento servizi" (Miss. 1 Progr. 2 Tit. 1 Macroaggr. 102);
- 10) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2025, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 11) di prendere atto che in data 22/09/2025 con verbale n. 9 il Revisore dei Conti ha espresso parere in ordine alla compatibilità dei costi della costituzione del fondo, per la contrattazione integrativa anno 2025, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge (Allegato b);
- 12) di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- 13) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 14) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Dirigente / Responsabile di servizio.

Parere tecnico – amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Finanziario

Firmato digitalmente
(Amatuzzo Alessandra)